



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/ 8.4.9 /2021/ SSPNRR

M

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V - Sistemi di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

E.p.c.a

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Soprintendenza archeologica,
belle arti e paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP

Regione Puglia,
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche,
Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **[ID: 7836]** Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato "13 B" sito nel Comune di Brindisi (BR), della potenza nominale pari a 7,5 MW e potenza installabile pari a 10,124 MWp, con relativo collegamento alla rete di distribuzione tramite due nuovi punti di connessione derivati in antenna dalla nuova cabina primaria di Cellino San Marco (BR) anch'essa derivata in antenna dalla Nuova Stazione Elettrica 380/150 kV di Cellino San Marco (BR).

Proponente: Società HEPV30 S.r.l.

Procedura: VIA nell'ambito PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.



VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “*riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”;

VISTO l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-



09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in “*Ministero della transizione ecologica*” e recentemente con il D.L. 173/2022, in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”, e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “*Ministero della Cultura*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

CONSIDERATO che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

VISTO il Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.lgs. 152/2006;

VISTO il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. 151067 del 01/12/2022, ha comunicato a questa Amministrazione di aver ricevuto, con riguardo all’intervento in argomento, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006. Tale istanza è stata trasmessa dalla Società HEPV 30 S.r.l. con nota del 16/12/2021, acquisita al prot. MATTM-144592 in data 23/12/2021, perfezionata in ultimo con nota del 10/11/2022 acquisita in pari data al prot. MiTE-140278.



CONSIDERATO che nella stessa nota prot. 151067 del 01/12/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, ai sensi dell'art 23 del D.lgs. 152/2006, con l'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica dell'intera documentazione pervenuta, ai fini dell'avvio dell'istruttoria tecnica all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8806/12952>;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. 6495 del 05/12/2022, ha chiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, e ai Servizi II e III di questa DG ABAP di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto o l'eventuale carenza della documentazione pervenuta;

VISTO quanto comunicato ed espresso con nota prot. 8598/2023 del 26/01/2023 dalla IX – Ripartizione Assetto del Territorio - Sezione Urbanistica della Città di Brindisi alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali e alla Commissione PNIEC-PNRR, parere acquisito con prot. MiTE-10892 del 26/01/2023 con particolare riferimento alla compatibilità del progetto in argomento con la pianificazione e la tutela del suolo agricolo comunale;

CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con nota prot. 8601 del 29/05/2023, acquisita da questo Ufficio al prot. 9476 del 30/05/2023, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MASE, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale, in gran parte ricompreso nella composizione del presente parere e nel quale *“esprime parere non favorevole”* alla realizzazione del previsto intervento;

CONSIDERATO quanto comunicato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il contributo istruttorio endoprocedimentale, nota prot. 10152-I del 07/06/2023, che si riporta integralmente:

“In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta formulata dalla Soprintendenza speciale per il PNRR con nota prot. 6495 del 05.12.2022, e alla nota prot. 8601 del 29.05.2023, acquisita agli atti con prot. 9476 del 30.5.2023, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce (di seguito ‘Soprintendenza’) ha trasmesso le proprie valutazioni, presa inoltre visione del materiale pubblicato nel sito web del MASE, si rappresenta quanto segue.

La Soprintendenza evidenzia come il territorio oggetto di intervento appaia altamente antropizzato in antico per via dell'antico e articolato insediamento e della pervasiva utilizzazione del territorio, caratterizzato dai due principali sistemi quello insediativo e quello colturale strettamente interconnessi, con i quali si integrano gli altri sistemi come quello della viabilità.

Dopo una dettagliata descrizione delle emergenze archeologicamente rilevanti relative all'area di *buffer* dell'intervento in parola, l'Ufficio ribadisce che il comprensorio territoriale, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibili a diverse epoche storiche, ha una prevalenza numerica di testimonianze inquadrabili in età romana.

Vengono segnalate inoltre **due aree ad alto potenziale archeologico**, individuate durante la fase prodromica di documentazione svolta ai sensi dell'art. 25, c. 1, del D.lgs. 50/2016 (cfr. elaborato *QEL3745_Relazione Archeologica.pdf*), interferite dal percorso del cavidotto, di cui una, in particolare, corrisponde a Masseria Muina, un'area a rischio archeologico censita nell'ambito del PPTR vigente come UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa.

A conclusione dell'istruttoria la Soprintendenza, sulla scorta delle valutazioni argomentate e delle criticità rilevate relative alla tutela del contesto culturale e paesaggistico delle aree coinvolte dalle opere di progetto, esprime “[...] **parere NON favorevole alla sua realizzazione**”.

Tutto ciò premesso e considerato **questo Servizio**, per quanto di spettanza, visionata la documentazione di progetto pubblicata sul sito web dell'Autorità competente e valutate le argomentazioni della Soprintendenza relative alla tutela archeologica nell'ambito del citato parere endoprocedimentale n. 8601/2023, **per quanto di competenza concorda con esse** e prende atto del parere non favorevole espresso dalla Soprintendenza per le notevoli incompatibilità sotto il profilo della tutela paesaggistica.

Si chiarisce che nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e paesaggistico, il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni al succitato art. 25”.



VISTO quanto comunicato dal Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il contributo istruttorio endoprocedimentale, nota prot. 9699-I del 31/05/2023, nel quale si prende atto che le criticità evidenziate dalla Soprintendenza ABAP riguardano la tutela paesaggistica e archeologica e si comunica che non si ravvisano aspetti di specifica competenza del Servizio III, in quanto nell'area di intervento non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. n. 42/2004;

A conclusione dell'istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società HEPV 30 S.r.l., tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MASE, comprese le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto e in gran parte fatto proprio da questa Soprintendenza Speciale, del parere endoprocedimentale della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce sopra citato e considerati i contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- *Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 9;*
- *Convenzione Europea del Paesaggio del 19.07.2000;*
- *D.lgs. N. 42/2004, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio.*
- *D.lgs. n.152/2006, Norme in materia ambientale.*
- *D.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.*
- *D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE*
- *Regolamento Attuativo del DM 10.09.2010 Regione Puglia n. 24 del 30.12.2010, Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.*
- *D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012, Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale.*
- *D.D. n. 162 del 06.06.2014, Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio.*
- *Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR), in particolare gli Obiettivi di qualità e lo Scenario Strategico delle Schede d'Ambito che interessano l'area di progetto, Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2).*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004.*
- *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici, MiTE Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia, giugno 2022*
- *Circolare n. 5/2010 della DG PBAAC e Circolare n. 11/2022 della DG ABAP – SS PNRR*
- *D.lgs. 199/2021, 8 novembre 2021, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, così come modificato dall'art 47 del D.L. 13/2023 convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023*



- D.P.C.M. 14 febbraio 2022 con riferimento alla VIAP per la verifica preventiva di interesse archeologico, Circolare n 29/2022 e Circolare n 53/2022 della DG ABAP – SS PNRR
- Legge n. 41 del 21 aprile 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative*
- Circolare n 32/2023 del 12/07/2023 della DG PBAAC – SS PNRR con oggetto *Decreto legislativo 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VIAP).

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla normativa sopra indicata, tenendo il particolare conto la corrispondenza dell’intervento con gli **Obiettivi di qualità e Scenario Strategico delle Schede d’Ambito del PPTR che interessano l’area** (ambito de “*La campagna brindisina*” con la Figura territoriale della *Campagna irrigua della piana brindisina*) e gli Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2) e Parte Seconda e parte Terza del D.lgs. n.42/2004 per gli aspetti inerenti i beni culturali (architettonici e archeologici) e paesaggistici per quanto applicabili. **Aspetti normativi e di indirizzo che perseguono finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione del paesaggio pugliese.**

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Si premette che la pianificazione energetica nazionale e regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali, in un quadro di equilibrio fra regioni anche tenendo conto della notevole convenienza, in termini di efficienza energetica, di accorciare la lunghezza dei caviddotti ovvero la distanza tra i siti di produzione energetica e i siti di utilizzo.

A livello nazionale le politiche della Next Generation EU, dichiarano analoghi obiettivi che devono essere perseguiti attraverso il principio ineludibile di DSHN (*Do No Significant Harm*), come riportato nella Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021- “*Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare nessun danno significativo all’ambiente*” alla quale si rimanda.

Il “Rapporto statistico GSE 2021 – Solare Fotovoltaico - Energie da fonti rinnovabili in Italia” elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 D.lgs. n. 28/2011 pubblicato a Maggio 2022 **fa emergere che**, in termini assoluti, alla fine del 2021 **la Regione con la maggiore potenza fotovoltaica installata in Italia è la Puglia** con poco meno di 3GW, il 13% del totale nazionale, seguita dalla Lombardia (11,7 %) ed Emilia Romagna (circa il 10%), la Regione Puglia però è interessata da un alto numero di impianti realizzati di grande dimensione sia per il solare fotovoltaico che per gli impianti eolici.

Nei primi 3 mesi del 2023 è proseguito il trend di crescita sostenuta del comparto fotovoltaico osservato nel corso del 2022. Al 31 marzo, in particolare, risultano in esercizio in Italia circa 1.329.000 impianti (+8,4% rispetto alla fine del 2022), per una potenza complessiva superiore a 26 GW (poco meno di 1,1 GW incrementali rispetto alla fine del 2022, per una variazione pari a +4,4%), mentre la produzione lorda del trimestre, pari a 5.587 GWh, è aumentata del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2022 (*Statistiche Trimestrali sul Settore Fotovoltaico in Italia* dati al 31 marzo 2023)

La Puglia è il territorio nazionale con la maggiore Superficie Lorda Occupata dagli impianti a terra per Regione con riferimento ai dati dal 31 marzo 2023.



Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti diretti e cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare **nonché la verifica delle interferenze degli stessi sull'intero sistema culturale**, già fortemente compromesso dagli impianti FER già installati, autorizzati ed in corso di autorizzazione.

Il presente parere tecnico istruttorio è redatto in conformità alle Circolari DG PBAAC n.5/2010 e n.11/2022 e in ottemperanza alle disposizioni delle *“Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*, DM del 10/09/2010 pubblicato nella Gazz. Uff. del 18 settembre 2010, n. 219, anche in riferimento agli impatti cumulativi, e nel rispetto degli indirizzi contenuti nella DGR 2122/2012 e Determina Dirigenziale. n.162/2014 della Regione Puglia.

È inoltre fondamentale valutare, vista la grande diffusione territoriale dei suddetti impianti FER soprattutto in aree agricole, i presupposti delle scelte localizzative e le analisi sulle alternative proposte dal Proponente.

Giova osservare che **il quadro normativo di riferimento, in merito ai criteri localizzativi, per la regione Puglia è dato anche dal Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24**, Regolamento attuativo del citato D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio Regionale.

Sempre in merito alla valutazione delle scelte localizzative e agli obiettivi strategici delle politiche comunitarie e nazionali per lo sviluppo e la tutela delle aree agricole, si osserva che ***Il Piano strategico della Politica Agricola Comune PAC (PSP) 2023-2027, rimanda a specifiche indicazioni ed obiettivi di sviluppo e tutela agricola***, sia dal punto di vista economico che ambientale **e di tutela del paesaggio agrario**.

Nei principali obiettivi strategici della PAC 2023-2027 **si evidenzia** nella dichiarazione strategica del documento, **come obiettivo chiave**, tra gli altri *“(…) contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. (...) Il documento affronta il tema della biodiversità all'interno dell'UE, con particolare attenzione ai legami con il paesaggio agricolo e gli elementi caratteristici del paesaggio. Partendo da questa tematica presenta alcuni dei cambiamenti necessari nel settore agricolo, illustra gli strumenti pertinenti della PAC attualmente a disposizione e solleva questioni fondamentali riguardo allo sviluppo futuro della PAC”*.

Le aree rurali italiane sono patrimonio di diversità da salvaguardare e valorizzare. Il legame dei nostri prodotti alimentari con il territorio, i paesaggi tradizionali, il patrimonio naturale e culturale rappresentano un valore non solo per la competitività del settore, ma anche per la tenuta socio economica del territorio. *“per il raggiungimento di questi obiettivi, il PSP si propone di sostenere (...) misure specifiche di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali, con particolare attenzione a quelli storici e tradizionali”* (Cfr. *Relazione sul Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia*).

Infine, per le valutazioni espresse nel presente atto, **si rimanda alle indicazioni obiettivo del PPTR** della Puglia, **che definiscono standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili** (cfr. *al Obiettivo strategico 10 – elab .4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile PPTR*)

Il Piano paesaggistico distingue chiaramente gli elementi di tutela vincolistica dalle azioni obiettivo di valorizzazione per le trasformazioni territoriali, coerentemente con la visione dello sviluppo sostenibile fondato sulla valorizzazione delle risorse patrimoniali. Il PPTR orienta le sue azioni in campo energetico verso una valorizzazione dei potenziali mix energetici peculiari della regione.

Le vantaggiose condizioni climatiche della Regione Puglia hanno tuttavia convogliato interessi ed investimenti sul territorio provocando trasformazioni spesso poco controllate da una pianificazione a scala territoriale e poco attente all'effetto provocato da un numero sempre crescente di impianti che male si sono confrontati con i caratteri peculiari del paesaggio e con i suoi elementi identitari.



La Puglia oggi produce più energia di quanto ne consumi, è quindi necessario orientare la produzione di energia e l'eventuale formazione di nuovi distretti energetici verso uno sviluppo compatibile con il territorio e con il paesaggio; pensare all'energia anche come tema centrale di un processo di riqualificazione della città, come occasione per convertire risorse nel miglioramento delle aree produttive, delle periferie, della campagna urbanizzata creando le giuste sinergie tra crescita del settore energetico, valorizzazione dei paesaggi e salvaguardia dei loro caratteri identitari.

Contenute nel quadro generale della Pianificazione Paesaggistica al pt. **a2.2 Struttura delle Linee Guida Regionali**, le linee guida sono articolate in tre diverse sezioni relative a: eolico, solare e biomassa; in ciascuna di esse sono esplicitate da un lato **le direttive** relative alla localizzazione degli impianti, dall'altro **le raccomandazioni** intese come suggerimenti alla progettazione per un buon inserimento nel paesaggio di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO

Il progetto in valutazione, prevede la realizzazione di un impianto FER con tipologia agrovoltaica avente potenza nominale pari a 7,5 MW e potenza moduli pari a 10.124,4 kWp, denominato "13B" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN), **per una superficie complessiva di 17,5 ettari** ricadenti nel territorio comunale di Brindisi, a ridosso del confine comunale con Cellino San Marco (BR). L'impianto per i suoi lotti agrovoltaici è raggiungibile da Sud-Ovest attraverso le strade provinciali SP80 e SP51 e da Sud-Est/ Nord-Est dalle strade SP79 e SP82.

Il sito di progetto nel suo complesso si trova a una distanza di circa 5,7 chilometri in linea d'aria dal centro di Cellino San Marco (BR) e a circa 10,3 chilometri in linea d'aria dal centro di Mesagne. Per quanto riguarda l'inquadramento catastale delle opere, il layout dell'impianto fotovoltaico interesserà il territorio comunale del Comune di Brindisi. La rete di connessione dell'intervento, oltre la quota di essa interna ai lotti che interessa il territorio di Brindisi, prevede l'allaccio alla rete di distribuzione alla tensione di 20kV trifase a frequenza industriale di 50Hz su nuova connessione in derivazione, attraversando in prevalenza con *Linea MT Aerea* il territorio comunale di Cellino San Marco (BR).

Il progetto prevede la realizzazione di 2 campi: Impianto 13B NORD e Impianto 13B SUD. L'impianto 13B NORD sarà diviso in due ulteriori sotto campi fotovoltaici.

L'impianto 13B NORD è composto da 10.920 pannelli fotovoltaici mentre l'impianto 13B SUD da 7.488 pannelli fotovoltaici che raggiungono massima **altezza di 2,5 metri**.

La struttura impiantistica sarà realizzata posando i moduli su strutture metalliche di sostegno ancorate al suolo.

La configurazione del generatore fotovoltaico, composto nei singoli campi, sarà a file parallele, installate in direzione nord-sud, su strutture mobili che permetteranno ai moduli fotovoltaici di ruotare durante il giorno, in modo da mantenere sempre la perpendicolarità al sole incidente. La distanza tra le file è pari a circa 5,5 m.

L'impianto sarà allacciato alla rete di distribuzione tramite realizzazione di due nuove linee in media tensione. Le linee a partire dalla Cabina Primaria Cellino saranno posate in tubazione interrata fino al punto di installazione dell'IMS da palo da cui poi saranno derivate le linee aeree fino alle nuove cabine di consegna. Le cabine di consegna saranno collegate in antenna alla cabina primaria AT/MT CP Cellino.

Per quanto riguarda le vie cavo (di comando/segnalazione e di trasporto dell'energia prodotta), sono essenzialmente di due tipi: aeree ancorate alle strutture di sostegno, ed interrate.

Le linee cavo aeree seguiranno percorsi lungo le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici onde collegare gli stessi in serie per formare le stringhe, e per collegare le stringhe così ottenute ai quadri di stringa. Analoga tipologia di percorso seguiranno i cavi per il collegamento dei quadri di stringa con gli inverter, salvo che per brevi tratti interrati verso il locale di conversione. Per quanto riguarda le vie cavo interrate,



esse seguiranno percorsi disposti lungo o ai margini della viabilità interna all'impianto, generalmente in terreno vegetale.

I cavi di collegamento, quindi nel territorio brindisino, risultano dal progetto interrati, mentre, nel territorio del comune di Cellino San Marco sono in prevalenza fuori terra e aerei.

All'interno delle aree di progetto, oltre alle stringhe fotovoltaiche, **verranno collocate ulteriori strutture, manufatti prefabbricati** utili allo svolgimento delle attività legate all'impianto, si tratta di cabinati posati su fondazioni in c.a.:

- n. 3 cabine di campo (due cabine per la parte NORD e una cabina per la parte SUD);
- n. 2 cabine di raccolta, costituite da una struttura prefabbricata posata su platea di fondazione atta a contenere i locali utente dove saranno posizionate i Quadri di Media Tensione, a cui si attesteranno le dorsali in Media Tensione dei diversi campi, i Locali Misure e i Locali Enel.

Fanno parte del progetto inoltre:

- la viabilità interna al campo;
- la delimitazione dei campi con recinzioni continue perimetrali di rete metallica galvanizzata a maglia larga e pali infissi direttamente nel terreno;
- i cancelli di ingresso in acciaio zincato sorretti da pilastri in scatolare metallico, le dimensioni sono tali da prevedere l'ingresso dei mezzi pesanti impegnati in fase di realizzazione e manutenzione periodica;
- la messa a dimora lungo il perimetro di una schermatura arborea come opera di mitigazione visiva, mediante messa a dimora di un doppio filare di uliveto intensivo e fichi d'india lungo i perimetri prossimi alla viabilità principale, mentre ulteriori filari di uliveto intensivo sono previsti in prossimità dei terreni agricoli e lungo la viabilità esistente adiacente alla porzione nord dell'impianto;
- l'impianto di illuminazione perimetrale, distribuito uniformemente lungo il perimetro delle aree;
- il sistema integrato anti-intrusione.

Sono previsti inoltre i seguenti interventi di mitigazione e compensazione: progetto di valorizzazione agricola caratterizzato da aree coltivabili, colture aromatiche e officinali, aree dedicate al pascolo, nonché zone dedicate all'allevamento di api stanziale. Il piano colturale di progetto si compone in sintesi in aree coltivabili tra le interfila dei moduli fotovoltaici e le fasce arboree perimetrali (mitigazione) e le aree libere al di fuori delle recinzioni di campo.

Al fine di ottimizzare le operazioni di valorizzazione ambientale e agricola, il progetto colturale prevede anche un allevamento di api stanziale.

LOCALIZZAZIONE URBANISTICA DELL'INTERVENTO

Allo stato attuale della pianificazione comunale l'area di progetto che ospita i campi fotovoltaici, ricadente in "zona E – Agricola" del PRG di Brindisi, è definita nel suo uso dall'art 48 delle NTA, adeguato al PUTT/p, ed è interessata da un regime di salvaguardia e tutela d'uso specifico (cfr. nota prot. 8598 del 26/01/2023 della IX – Ripartizione Assetto del Territorio - Sezione Urbanistica della Città di Brindisi dirigenziale).

La zona è prevalentemente caratterizzata dagli ordinamenti produttivi a seminativo e in modo particolare a frumento e ad oliveto, priva di essenze arboree agrarie o forestali.

In particolare **si rileva che l'impianto interessa ambiti territoriali tematici distinti del PUTT/p "Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" del Comune di Brindisi:**

Impianto 13B NORD ricade in:

- **AMBITI TERRITORIALI DISTINTI**, con la maggior parte dell'impianto nelle *Emergenze*



Idrogeologiche, art 3.08 NTA del PUTT/p (*Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio", Regione Puglia*);

- AMBITI TERRITORIALI ESTESI, parte ambito "C", valore distinguibile parte ambito "D".

Impianto 13B SUD ricade in:

- AMBITI TERRITORIALI ESTESI, parte ambito "D" valore relativo;

Ulteriori prescrizioni per le aree in esame sono dichiarate dal PAI (*Piano di Assetto Idrogeologico*)

Pertanto, come evidenziato dalla citata nota prot. 8598 del 26/01/2023 *"l'impianto (con le installazioni fotovoltaiche) interessa in gran parte ambiti di tutela costituiti dalla presenza del reticolo idrografico assoggettato alle NTA del PRG adeguato al PUTT/p, che prescrivono la tutela integrale delle relative aree di pertinenza e che, per le aree annesse, vietano le arature profonde e i movimenti di terra che ne alterino i profili"*.

Il PRG di Brindisi è adeguato al PUTT/p (cfr. anche art. 100 NTA del PPTR).

Il PUTT/p è *"Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio", che (...), disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di: tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali."*

All'art 48 delle NTA sono riportate le *"Norme particolari per la zona E, co 1) La zona E comprende le parti del territorio attualmente destinate ad usi agricoli, per le quali il piano si propone l'obiettivo della tutela e conservazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche, da attuarsi mediante il mantenimento e la ricostruzione di attività agricole compatibili con l'obiettivo medesimo (...)"*.

Per il territorio di Cellino San Marco (BR), l'intervento interessa le aree agricole dello stesso comune, zona E del PdF.

Il territorio comunale coinvolto dall'intervento è interessato prevalentemente dalle opere di connessione e utenza, dalla struttura aerea del cavidotto e dalle cabine di utenza e distribuzione alla RTN situate nei pressi del centro urbano.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Il progetto in valutazione prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di grande dimensione articolato sul territorio in lotti, con le relative opere di connessione di interesse intercomunale, in un contesto rurale molto ampio, prevalentemente pianeggiante e impegnando aree a destinazione agricola sottoposte a indicazioni di specifica tutela e utilizzazione (cfr. PUTT/p).

1.1 BENI PAESAGGISTICI

1.1a) RICOGNIZIONE BENI TUTELATI NELL'AREA DI INTERVENTO ai sensi degli artt. 136, 142, 143 del D.lgs. 42/2004

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, **si rileva che i lotti impiantistici dell'intervento** e delle stazioni di rete/utenza:



- **non ricadono** nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (*Immobili e aree di notevole interesse pubblico*) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- **non ricadono** nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 del Codice (*Aree tutelate per legge*);
- **non ricadono** nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 143 del Codice (*Piano Paesaggistico*).

Le opere per il cavidotto dell'impianto, per il tratto relativo al territorio di Cellino San Marco, **interferiscono con la fascia di rispetto dei 500 mt del vincolo paesaggistico del "Bosco Curtipettrizzi"** (D.M. 19.05.1971, Cellino San Marco, PAE 0011, istituito ai sensi della L. 1497/39), quale **area di notevole interesse pubblico tutelata ai sensi dell'art. 136 lett. a) D.lgs. 42/2004** "Codice dei beni culturali e del paesaggio", **censito anche come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR** vigente, tra le *Componenti Botanico-Vegetazionali*, con le relative *aree di rispetto*.

Non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso Decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

Il PPTR della Regione Puglia prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*, **da quelli più generali volti ad indirizzare le trasformazioni territoriali** in coerenza con gli obiettivi del piano stesso e del più ampio quadro normativo nazionale ed europeo (quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali).

Il PPTR pertanto è cogente nell'insieme di tutte le sue parti e costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela paesaggistica in ambito regionale previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

1.1b) INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI: PPTR

Come riportato nel paragrafo precedente, in Puglia vige il quadro normativo del PPTR. Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, **l'area vasta interessata dall'intervento**, nell'insieme degli interventi impiantistici e delle opere ad essi complementari in progetto, **ricade negli Ambiti Territoriali de "La campagna brindisina"** (allegato 5.9 al PPTR) in particolare interessando la **Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina"**.

Per "**Figura Territoriale**" il PPTR intende una **entità territoriale riconoscibile** per la specificità dei caratteri morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di territorializzazione.

La suddetta Figura della "**Campagna irrigua della piana brindisina**" è **caratterizzata** dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata, **sia dal punto di vista morfologico che culturale.**

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO DEL PPTR PER L'AMBITO E LA FIGURA TERRITORIALE DE LA CAMPAGNA IRRIGUA DELLA PIANA BRINDISINA

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale, espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborato serie 3.3.2 *Articolazione della Regione in Ambiti di Paesaggio e Figure Territoriali /12*), si rappresenta che l'area d'intervento appartenente **all'ambito paesaggistico "La campagna brindisina"** (allegato 5.9 al PPTR), **Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina"** come segue:



“(...) 9. La piana di Brindisi è caratterizzata da un’ampia area sub-pianeggiante compresa tra le propaggini del banco calcareo delle Murge a Nord-Ovest e le deboli ondulazioni del Salento settentrionale a Sud. La struttura insediativa si sviluppa principalmente lungo tre assi: l’asse Taranto-Brindisi, che attraversa la piana in direzione Ovest-Est toccando i centri di Francavilla Fontana-Oria, Latiano e Mesagne, l’asse Taranto-Lecce, che devia verso sud intercettando i centri di Manduria e San Pancrazio e il doppio asse nord-sud costituito dalla statale 613 e dall’attuale provinciale 81 che dividono la piana interna da quella costiera. Su questa triangolazione principale si inserisce la viabilità secondaria (...) Il paesaggio prevalente è caratterizzato da vasti campi di seminativo intervallati da boschi di ulivi, distese di vigneti e frutteti variopinti. La variabilità è data dai mutevoli assetti della trama agraria e dalla varietà di composizione e percentuale delle colture all’interno del patchwork agrario.

“(...) La matrice paesaggistica è fortemente determinata dai segni della bonifica, delle suddivisioni agrarie e delle colture. Prevale una tessitura dei lotti di medie dimensioni articolata in trame regolari allineate sulle strade locali e sui canali di bonifica, ortogonalmente alla costa (...)”.

“(...) Essendo questa una vasta area di transizione tra l’altopiano delle Murge e il Tavoliere Salentino è possibile riscontrare all’interno dei confini dell’ambito l’eco dei paesaggi limitrofi (...)”

“(...) 9.1. La campagna irrigua della piana brindisina La figura territoriale del brindisino (caso unico nell’articolazione in figure degli ambiti del PPTR) coincide con l’ambito di riferimento.

“(...) La struttura paesaggistica della figura è determinata dalla natura pianeggiante del terreno, “un territorio in cui il vuoto diviene elemento emergente”, e la sua ampiezza permette di riconoscere alcune graduazioni ai confini con le altre figure territoriali (...)”

5.9 SEZ. A2 – Struttura Ecosistemico – Ambientale

DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ

“(...) La forte pressione antropica esercitata dall’attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia, sia convenzionale che rinnovabile, sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi.

Il sistema di dune dell’area di Torre Guaceto, soprattutto ad ovest di Punta Penna Grossa, ha subito una forte erosione, soprattutto negli ultimi 30 anni, e attualmente in esso si osserva la frammentazione e la parziale sostituzione della copertura a ginepri con la vegetazione erbacea e perdita di biodiversità.

Il sistema di canali che alimenta le diverse aree umide costiere appare attualmente mal gestito dal punto di vista soprattutto naturalistico, con progressiva cementificazione degli argini e scarsa attenzione alla qualità delle acque sversate dagli impianti di depurazione.

L’intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d’Italia. L’attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l’occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU) (...)”.

CRITICITÀ

“(...) Le criticità maggiori per il territorio dell’ambito sono riconducibili in primo luogo alle pesanti infrastrutturazioni industriali e produttive, (...) insieme con il fenomeno della dispersione insediativa, della originalità dei luoghi. Gli stessi fenomeni di urbanizzazione, che interessano in particolar modo la costa, ne alterano i paesaggi rurali, minacciati anche dall’intensivizzazione di cui alcuni settori agricoli sono protagonisti (...)” (cfr. allegato 5.9 al PPTR).

In tale quadro di riferimento statutario e identitario, che il piano paesaggistico rileva, i lotti agricoli coinvolti dal progetto, di forma irregolare e su ampi appezzamenti di terreno, sono ubicati a sud del centro urbano di Brindisi a ridosso del confine comunale di Cellino San Marco e sono tutti tipizzati come zona urbanistica E, cioè parti di territorio interessate dalla produzione agricola; gli stessi sono costituiti da diversi appezzamenti distinti ma contigui, serviti da tracciati interpoderali.



I suddetti lotti confinano su tutti i fronti con altri lotti agricoli liberi, nell'area vasta riportata nel S.I.A. si rileva la presenza di altri impianti FER e in particolare di impianti fotovoltaici anche di notevoli dimensioni, che hanno già coinvolto il territorio e l'ambito paesaggistico e comportato un elevato consumo di suolo con una rilevante trasformazione della texture agricola tutelata dal PPTR.

Quanto affermato è supportato dall'analisi riportata nell'elaborato QEL3745_RelazioneImpattiCumulativi, nella quale sono graficizzati gli impianti realizzati e gli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente, come risultanti dall'Anagrafica FER.

Considerato il raggio di 5 km, il dato riportato aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati ma soprattutto a sud-ovest di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.




Fig. 1 - In azzurro l'impianto in valutazione - Localizzazione impianti FER. Elaborazione SABAP BR LE (agg. anagrafica maggio 2023)

Ciò è evidenziato dalle elaborazioni sopra riportate, nelle quali sono graficizzati gli impianti, eolici e fotovoltaici e agrovoltaici in valutazione o autorizzati (in rosso) e realizzati (in giallo) come risultanti dall'Anagrafica FER.

In merito agli impatti diretti e di cumulo relativi all'intervento in oggetto, si evidenzia che la valutazione deve considerare il progetto nel suo complesso di opere e connessioni, comprese le opere complementari e di mitigazione.

Dall'analisi di area vasta del S.I.A., al fine della valutazione degli impatti cumulativi determinati dalla presenza di altri impianti FER, in base a quanto previsto dal D.M. 10/09/2010, per lo studio dell'impatto paesaggistico dell'impianto, l'Area Vasta di Indagine (AVI) tiene conto di un ambito distanziale (aree contermini), calcolato in Km 3,00, comunque nel rispetto delle indicazioni riportate D.D. n. 162 del 06.06.2014 Regione Puglia.

Nel raggio di 3,00 km così definito, si rilevano numerosi altri impianti FER da fonte fotovoltaica ed eolica, anche di notevoli dimensioni, che hanno già comportato nell'ambito di paesaggio in oggetto un

fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.

A questi sono da aggiungere i numerosi impianti eolici in sovrapposizione il cui iter di autorizzazione è ancora in essere.

Il contesto paesaggistico di riferimento è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato a carattere identitario e storico, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpodereale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti.

L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche per le ampie visuali aperte.

Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

Nello stesso ambito di paesaggio, individuato anche dal PPTR si segnala la presenza a circa 2 km a Sud dei lotti 13B nord e sud di intervento del "Bosco Curtipetrizzi" (D.M. 19.05.1971, Cellino San Marco, PAE 0011) area di notevole interesse pubblico tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004, censito inoltre come *Bene paesaggistico* (BP) dal Piano tra le *Componenti Botanico-Vegetazionali*, con le relative *aree di rispetto e perimetrato anche quale area SIC IT9140007* individuato come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali*. **Si rileva in merito alla tutela del bene che il cavidotto aereo d'impianto attraversa la fascia di 500 mt dal bene**, quest'ultima ambito distanziale determinato dall' art. 20 co.8 al D.lgs. 199/21 come modificato DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23.

L'**area boscata di Cutipetrizzi** è un importante lembo residuale di antiche foreste secolari nonché la zona di bosco più grande rimasta della nota foresta oritana, **uno dei contesti naturalistici più antichi della terra d'Otranto**. Si tratta di un bosco misto, essenzialmente lecceto con sottobosco mediterraneo ma con l'importante presenza di Quercia vallonea, e si estende all'incirca per 60 ettari, recintato dai caratteristici muretti a secco della zona. Il *Bosco di Curtipetrizzi* è un elemento altamente rilevante nell'area considerata in quanto strettamente interconnesso con il paesaggio identitario agrario ad oliveto e vigneto con il quale forma un unicum paesaggistico e naturalistico.

A circa 2 km a nord-est si segnala la presenza di ulteriori beni paesaggistici come la "*Riserva naturale regionale orientata dei Boschi di Santa Teresa e dei Lucci*", area tutelata ai sensi dell'art. 142, co. f) del D.lgs. 42/2004 e censito come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici*, con le relative *aree di rispetto*.

Nello stesso ambito si rileva la presenza di due corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. c) del D.lgs. 42/2004 censiti come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR tra le *Componenti idrologiche*: "*Fiume Grande*" a nord-est dell'impianto fotovoltaico oltre a "*Canale Foggia di Rau*" reticolo idrografico individuato dallo stesso PPTR come *Ulteriore contesto paesaggistico* (UCP) ai sensi dell'art. 143 dello stesso Codice.

Sempre nel merito delle valutazioni si analisi del SIA, si rileva inoltre il **tracciato della SS 605_BR**, a circa 2,70 km a ovest dell'area di intervento e il collegamento **Oria- Madonna dell'Alto (Limitone dei Greci)**, a 2,5 km, **entrambe "Strade a valenza paesaggistica"** tra gli UCP delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR, definite dall' art. 143, comma 1, lett. e, del Codice dei Beni culturali.



Particolarmente rilevante per il contesto culturale e paesaggistico del territorio è Il “*Limitone dei Greci*”, che attraversa parallelamente, parte del salto morfologico esteso da Oria a San Donaci e coincide con un’arteria viaria antica, nata in origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni, sulla quale nell’alto medioevo si attesta il confine tra i territori longobardi e quelli bizantini. Essa si configura come un elemento di strutturazione dei paesaggi antichi, e in particolare di quelli di età romana, intorno al quale si concentrano significative evidenze archeologiche.

Nell’ambito paesaggistico descritto, elementi detrattori del paesaggio sono costituiti dall’occupazione antropica dei corsi d’acqua e delle aree contermini, che riduce la naturalità delle aree fluviali e contribuisce alla frammentazione degli ecosistemi, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica; **l’attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l’occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU)**. (da Ambito 9, “*La Campagna Brindisina*” del PPTR).

Con il progetto di impianto FER in valutazione, di tipo agro-fotovoltaico, che interessa lotti agricoli classificati come tali dalla CUS regionale ed estesi Ambiti di Paesaggio intercomunali descritti e tutelati dal PPTR, di cui la quota di suolo agricolo coperta dalle strutture d’impianto risulta essere notevolmente superiore alla metà del suolo coltivabile disponibile, dove **verranno introdotti elementi artificiali** (le stringhe porta moduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione e consegna, le connessioni, nuova viabilità e attrezzaggi tecnologici a servizio dell’impianto), **in aperto contrasto con le indicazioni generali contenute nelle Linee guida in materia di impianti agrovoltai, del MiTE e con gli indirizzi sul corretto uso del suolo, come richiesto dalla Corine Land Cover (CLC) ISPRA**, indicatore che è funzionale specificamente al rilevamento e al monitoraggio delle caratteristiche del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela.

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati dal PPTR per le aree agricole** e con le specifiche indicazioni della NTA del PRG di Brindisi, e non appare coerente con le linee guida ministeriali e le politiche di sviluppo comunitarie.

1.1 c) INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI TUTELATI NELL’AREA VASTA DEL SIA

L’Area Vasta si caratterizza per un’interdipendenza, oltre che economica, sociale e territoriale, paesaggistica e identitaria, il contesto nel quale si inserisce l’intervento rappresenta da una porzione di territorio disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive nel tempo, delineandone i caratteri che la distinguono e la connotano come elementi identitari e qualificativi. In esso **si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP nella Struttura Antropica e storico-culturale come Testimonianza della stratificazione insediativa**, con le relative *aree di rispetto* anch’esse perimetrate.

La porzione di territorio che include i lotti di intervento rileva la presenza di diversi beni paesaggistici art 134 lett. c) del Codice, tra le quali si citano:

- *Masseria Aurito;*
- *Masseria Esperti Nuovi;*
- *Masseria Uggio Piccolo;*
- *Masseria Uggio;*
- *Masseria Specchia;*
- *Masseria Angelini;*
- *Masseria Maramonte;*
- *Masseria Bardi Nuovi;*



- *Masseria Le Forche;*
- *Masseria Bardi Vecchi;*
- *Masseria Scorsonara.*

Per quanto riguarda la tutela archeologica, di seguito **i beni paesaggistici individuati come:**

- *Masseria Monticello* con vincolo archeologico diretto (del 12/10/2000 legge 490/1999) censito ai sensi dell'art. 142 lettera *m*) nel PPTR.

Sono inoltre presenti i **contesti di tutela archeologica:**

- *Masseria Falco* - insediamento con necropoli di II-IV d.C. individuata come area a rischio archeologico (UCP – PPTR);
- *Masseria Palazzo* - individuata come area a rischio archeologico (UCP – PPTR);
- *Masseria Muina* - individuata come area a rischio archeologico (UCP – PPTR);
- *Casa Nicola Turco* - individuata come area a rischio archeologico (UCP – PPTR).

1.1 d) NORME D'USO E DI ATTUAZIONE GRAVANTI SULL'AREA DEFINITE DAL PPTR

I lotti di progetto dove sono collocati i moduli fotovoltaici e le stazioni di utenza **non ricadono** in aree perimetrate come **beni paesaggistici** (BP) e o **ulteriori contesti paesaggistici** (UCP) e non interferiscono direttamente con essi tranne che per le opere a rete e di connessione. Per i contesti ed i beni interferenti con il cavidotto di progetto, come in precedenza evidenziato, vigono le seguenti norme: prescrizioni o misure di salvaguardia, di cui alle NTA del PPTR:

- **Art. 47** delle NTA del PPTR - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione alla RER.*

di cui

“(…) co 2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37. (...) e co 3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, (...) e rif pt. b3) realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”

- **Art. 82** delle NTA del PPTR - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative.*

di cui

“(…) co 2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 (...)”

- **L'Art. 37** delle Norme di Piano **“Individuazione degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso”** determina al co 1 (...) *In coerenza con gli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico di cui al Titolo IV, Elaborato 4.1, il PPTR ai sensi dell'art. 135, comma 3, del Codice, in riferimento a ciascun ambito paesaggistico, attribuisce gli adeguati obiettivi di qualità e predispone le specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5 – Sezione C2”*



1.1e) SEGNALAZIONE DI EVENTUALI NUOVE DICHIARAZIONI D'INTERESSE PUBBLICO REGIONALI O MINISTERIALI IN ITINERE TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 146 c.1

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree direttamente interessate dall'intervento.

1.2 BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

1.2a) RICOGNIZIONE NELL'AREA O NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE CULTURALE (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice

BENI ARCHITETTONICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del *Codice*.

BENI ARCHEOLOGICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del *Codice*, si segnalano tuttavia i seguenti provvedimenti di tutela ricadenti in un buffer di 5000 m dall'area dell'impianto:

- *Masseria Monticello*-vincolo archeologico diretto, legge 490/1999 e ai sensi dell'art. 142 lettera m) nel PPTR.

Appena al di fuori dal suddetto buffer, si segnalano inoltre i seguenti provvedimenti di tutela per i beni:

- *Muro Maurizio* (Masseria Muro) – vincolo archeologico diretto – 28/05/1991 – legge 1089;
- *Muro Maurizio* (Masseria Muro) – vincolo archeologico indiretto o area di rispetto - 28/05/1991 – legge 1089

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

Particolare rilevanza, per il progetto in valutazione, **hanno le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR** che prevedono, **per tutti gli interventi assoggettati** dalla normativa nazionale e regionale vigente **a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) con la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez. C2).

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'Ambito Territoriale de "*La Campagna brindisina*", individuati con particolare riferimento alle *Componenti dei Paesaggi Rurali*, **si rappresenta quanto segue.**

OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA DEL PPTR

Per l'attuazione dell'obiettivo 4, "*Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici*" è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo di:

“Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole”

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi i moduli fotovoltaici con le strutture metalliche di sostegno, che raggiungono un'altezza massima di 2,5 metri, i cabinati, le recinzioni, i corpi illuminanti e di video sorveglianza, come quelli previsti dal progetto in esame, se pure intervallati da aree adibite a coltura di leguminose, contribuiscono a dequalificare l'integrità dei paesaggi agrari e ad incrementare i processi di artificializzazione.

In relazione all'obiettivo di tutela per la qualità paesaggistica e territoriale nel PPTR, **sono inoltre definite le seguenti direttive per:**

“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- **incentivano le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata;**
- **prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.**

Sempre in relazione all'obiettivo di tutela per la qualità paesaggistica e territoriale nel PPTR, **in relazione all'obiettivo 4.1, “Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici sono inoltre definite le seguenti direttive per:**

“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- **incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;**
- **limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata ad attività agricole**

Con il progetto di impianto proposto dalla Società HEPV30 S.r.l., che interessa lotti agricoli, nelle aree tutelate dei comuni di Brindisi e Cellino San Marco, **verranno introdotti elementi artificiali, non destinati alle attività agricole.**

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.

VALUTAZIONI IN MERITO AGLI IMPATTI CUMULATIVI RISCONTRATI

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi la Società proponente valuta solo parzialmente gli impatti dell'intervento rispetto a quanto disposto con Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014 n.162 “D.G.R. n. 2122 del 23/102012 – “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio”, la quale DD stabilisce che per il fotovoltaico : “la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate”.

In ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe notevoli impatti di cumulo e un ulteriore stravolgimento del



sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati, tuttavia ancora riconoscibile e contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola storica, con forti processi di artificializzazione del suolo. La proliferazione degli impianti FER, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e i relativi appezzamenti agrari di pertinenza.

A tal proposito si evidenzia che l'impianto di progetto, previsto in opera per la durata temporale di 30-32 anni, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata la dismissione dei singoli componenti, **è destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi.** (cfr. elaborato *QEL3745_Relazione di Dismissione Impianto e Fine Vita*).

Si evidenzia che una porzione di area di impianto, la 13B SUD è direttamente interferita dalla presenza dell'impianto eolico in procedimento ID_VIP 3689 *Eolico- Brindisi Santa Teresa*, in particolare con l'aerogeneratore n.5.

Inoltre, con riferimento alle componenti visivo percettive, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, l'impianto in progetto contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante.

Si rileva che **i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della somma degli impatti**, derivanti non solo dalla presenza delle strutture dei moduli fotovoltaici, ma anche dalla posizione e dimensione delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni e cancelli di tipo industriale, tutti elementi non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai volumi cabinati, particolarmente le strutture previste in prossimità della stazione elettrica esistente, tali manufatti sono d'impatto sia per il volume che per le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte.

Particolare importanza assume il fatto che gli impatti cumulativi descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea che può considerarsi una visuale paesaggistica di rilievo in quanto strumento di lavoro tecnico che consente di cogliere in modo immediato la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti. **In particolare la vista aerea del progetto, comprensivo dell'insieme delle opere di rete e utenza, evidenzia non solo l'effetto di progressiva saturazione** che lo stesso comporterebbe sommato agli impianti già esistenti nei lotti interstiziali e a quelli autorizzati, **ma addirittura la sovrapposizione con elementi di impianto facenti parte di altri progetti FER autorizzati o in fase di istruttoria.**

Infine è opportuno riportare nel merito le dichiarazioni dalla Società proponente contenute nelle relazioni **dove si sostiene che** "(...) *L'insieme delle condizioni insediative del territorio nel quale l'intervento esercita i suoi effetti diretti ed indiretti va considerato sia nello stato attuale, sia soprattutto nelle sue tendenze evolutive, spontanee o prefigurate dagli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica vigenti. A tal proposito si ritiene che l'installazione di tale impianto non vada ad incidere*



significativamente sulla percezione sociale del paesaggio, dal momento che si è già da tempo sviluppato un certo grado di “accettazione/sopportazione” delle popolazioni locali; nel senso che la popolazione locale è già “avvezza” alla vista di impianti di produzione di energia da fonte solare, anche in area agricola”.
(Cfr QEL3745_RelazioneImpattiCumulativi- pg. 36 pt. 3.2 Impatto su patrimonio culturale e identitario).

Tali affermazioni non sono condivisibili e non rispondono al quadro normativo che regola la tutela, la valorizzazione e trasformabilità dei luoghi: **gli elementi detrattori del paesaggio, infatti, sia pure tollerati dalla popolazione, non devono essere incrementati ma semmai ridotti.**

VALUTAZIONE DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE PROPOSTE DALL'INTERVENTO

Nel merito della valutazione delle opere complementari di compensazione e mitigazione, oltre quanto già in precedenza espresso nelle valutazioni sulle interferenze paesaggistiche rispetto al progetto di recinzione e mitigazione vegetazionale proposto, alle quali si rimanda, **nel merito delle opere di mitigazione, il progetto non appare esaustivo non riferendosi a un qualsivoglia progetto di inserimento paesaggistico**, così come previsto ed indicato dalle normative dal PPTR e ai criteri espressi dal DM 10/08/9/2010, *Parte IV Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul Territorio, punto e*), alle quali indicazioni si rimanda.

Oltre ai criteri delle *Linee Guida* del PPTR, per la costruzione del nuovo paesaggio energetico, **il DM 10/09/2010 al pto.16. Criteri generali, rende necessario per gli interventi**, tra gli altri al punto f) “(...) *la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell’armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico (...)*”

Le suddette *Linee Guida* forniscono anche suggerimenti ad una scala di maggior dettaglio per la progettazione degli impianti, anche in merito all’ubicazione, alla densità, alla concentrazione, alla distanza, alla mitigazione e alla dismissione.

Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l’impianto, anche a causa delle imponenti dimensioni, **costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto e di alterazione delle ampie visuali libere** che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. Tale circostanza appare ancor più grave alla luce della visibilità dell’impianto dalle diverse strade prossime ai lotti di intervento, tutte strade caratterizzate da una notevole frequentazione dalle ampie visuali libere che consentono di abbracciare nel tempo di percorrenza tutte le aree di intervento in un quadro dinamico ad ampio raggio.

In proposito si rileva che **l’altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che si attesta sui 2,5 metri**, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti e le opere di mitigazione solo in parte riescono a mascherare ed integrare.

Si ritiene che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati oltre agli impianti con procedimento in corso, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generare un impatto globale che rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il paesaggio.

Relativamente alle opere di compensazione proposte, si valuta che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l’impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, non consentono di superare le criticità rilevate, costituendo elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. L’introduzione delle colture previste nel progetto agricolo al di sotto dei pannelli e nelle aree interstiziali non muta il notevolissimo impatto percettivo dell’impianto e di tutti gli elementi artificiali necessari al suo funzionamento.



VALUTAZIONE PAESAGGISTICA DI INTERVISIBILITÀ

L'estesa superficie occupata dalle stringhe fotovoltaiche, la loro posizione e la forma artificiale altera le trame e i mosaici culturali del territorio rurale, così come la rete delle connessioni e di utenza, **modifica significativamente il contesto** di giacenza degli antichi manufatti e connettivi del sistema rurale diffuso, **degradando il valore storico-testimoniale in rapporto al territorio e l'aspetto paesaggistico nella reciproca intervisibilità.**

Il rapporto di intervisibilità tra impianto e i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici indentificati ai sensi dell'art 143 lett. e) del *Codice*, precedentemente citati, **contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici** rispettivamente dell'ambito e degli immobili tutelati con le indicazioni di tutela per relative *aree di rispetto* in esso contenuti. **In particolare per le visuali interferite** lungo la percorrenza del cavidotto **a ridosso del "Bosco Curtipetrizzi"** area di notevole interesse pubblico tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004, oltre che con gli altri contesti di paesaggio in precedenza rilevati.

Data la distanza ridotta tra l'area Bosco e la **rete aerea** del cavidotto che interferisce la sua fascia di rispetto, si valuta che il rapporto di intervisibilità contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'area boscata e delle relative *aree di rispetto*.

Inoltre, nello specifico, è importante rilevare che la suddetta interferenza visiva nel progetto non prevede alcuna opera di mitigazione o integrazione paesaggistica.

L'impianto proposto, quindi, si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. **Il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sul patrimonio culturale**, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura consolidata del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale, mentre risulterebbe necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità, qualificanti il territorio interessato e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

VALUTAZIONE DELLE ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Analoghe considerazioni negative per il progetto in argomento si possono addurre in merito alla Valutazione delle Analisi delle alternative progettuali proposte dalla Società per l'impianto. Per quanto riportato negli elaborati progettuali e nelle relazioni, si evidenzia una analisi insufficiente e non attenta alle condizioni paesaggistiche del contesto e del suo quadro normativo.

Le poche argomentazioni riportate, appaiono tutte rivolte alla massimizzazione della produzione energetica non tenendo nella dovuta considerazione i principi di tutela verso il patrimonio paesaggistico e culturale presente.

VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE

L'intervento in valutazione si inserisce in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso. Alla ricognizione dei beni culturali tutelati con vincolo diretto e/o indiretto è necessario aggiungere le seguenti segnalazioni bibliografiche, tutte ricadenti entro un buffer di area vasta d'indagine di 5000 m dall'area di intervento:



Segnalazioni Bibliografiche:

- *Masseria Specchia* – attestazione di una specchia, oggi scomparsa
- *Masseria Camarda* – indizio toponomastico e ritrovamenti monetali di VIII – IX d.C.
- *Masseria Camardella* – indizio toponomastico
- *Loc. Lo Specchione* - attestazione di una specchia
- *Masseria Esperti Vecchi* – resti di epoca romana
- *Masseria Annano* - insediamento di epoca romana (II-IV d.C.)
- *Limitone dei Greci* – antico tracciato stradale

Le testimonianze di valore storico culturale o archeologico, nel loro complesso, unitamente agli altri beni e alle altre testimonianze censite, contribuiscono a definire un paesaggio “*espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*” (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004).

L'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de “*La campagna brindisina*” (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale “*Campagna irrigua della piana brindisina*”, tale contesto paesaggistico è altamente antropizzato per via dell'antico e articolato insediamento e della pervasiva utilizzazione del territorio, caratterizzato dai due principali sistemi quello insediativo e quello colturale strettamente interconnessi, con i quali si integrano gli altri sistemi come quello della viabilità.

L'impianto sarà installato nel cuore di questo quadro territoriale, caratterizzato da un vasto bassopiano, sul quale spiccano alcuni modesti rilievi individuati dai toponimi “*specchia*” e/o “*specchione*”, parte integrante di un contesto paesaggistico in cui si registra una forte antropizzazione agricola e una intensa messa a coltura di cui si rilegge in modo evidente la matrice a scala territoriale. Ne è testimonianza il mosaico variegato di oliveti a trama larga e vasti seminativi, un paesaggio nel quale sono contemporaneamente rinvenibili sia i tratti tipici dell'agricoltura tradizionale, con estese superfici di seminativi, oliveti secolari, vecchi mandorleti, sia quelli delle coltivazioni intensive con la presenza di alcuni frutteti specializzati ed aree adibite alla coltivazione di ortaggi.

In questo contesto, le emergenze archeologiche e architettoniche costituiscono la testimonianza di un sistema di abitati risalenti prevalentemente all'età messapica che, seppure con diversa ampiezza e funzione, occupavano stabilmente il territorio assicurando una forma primordiale, ma efficace, di controllo che sfruttava la conformazione naturale del suolo e i lievi rilievi altimetrici denominati appunto “*specchie*”. Questa maglia insediativa si intensificò poi notevolmente in età romana, quando la piana brindisina conobbe uno sfruttamento agricolo intensivo caratterizzato da un insediamento sparso, funzionale alla gestione della proprietà. Tale quadro, databile a partire dalla deduzione della colonia di Brindisi, si concretizza in una trama fitta di evidenze archeologiche, documentate anche bibliograficamente.

Nell'intorno delle aree coinvolte dalle opere di progetto, inoltre, la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali.

Il sito archeologico noto nell'area buffer e oggetto di vincolo presenta interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, co 1 lett. m) del D.lgs. 42/2004. L'area archeologica di *San Miserino* (Masseria Monticello) si caratterizza per la presenza di una chiesa paleocristiana che riutilizza parte di un complesso rurale di età romana, mentre l'insediamento di *Muro Maurizio* appena fuori dal buffer considerato, conserva poderose fortificazioni del periodo messapico.

Gran parte dei suddetti tracciati viari interpoderali si dispongono lungo il “*Limitone dei Greci*”, un'arteria viaria antica nata in origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni e che, nell'alto medioevo, divenne barriera tra territori longobardi e bizantini.

Dal punto di vista paesaggistico il “*Limitone dei Greci*” corrisponde ad un'increspatura morfologica estesa da Oria a San Donaci. Intorno ad essa strada, in età antica, soprattutto in età romana, si articola il paesaggio



all'interno del quale si concentrarono significative evidenze archeologiche oggi vincolate (benché fuori dal perimetro qui considerato) e numerose aree a rischio censite dal PPTR. Tra queste, ricordiamo proprio *San Miserino (Masseria Monticello)*, cui abbiamo già accennato, dove è attestata la presenza di un nucleo abitativo di età romano imperiale, probabilmente una villa rustica, con una significativa continuità di vita fino all'alto medioevo (VII d.C.), evidentemente da leggersi come una testimonianza della persistenza del tracciato viario.

L'intervento in oggetto si inserisce all'interno di un comprensorio territoriale, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibili a diverse epoche storiche, ma con una prevalenza numerica di testimonianze inquadrabili in età romana, quando il paesaggio si struttura attraverso estesi latifondi a destinazione produttiva gravitanti intorno a ville e caratterizzati dalla presenza di attività artigianali finalizzate in particolare alla produzione di anfore per la commercializzazione di prodotti agricoli, collocate in prossimità delle foci dei corsi d'acqua o lungo il loro corso.

La relazione archeologica presentata a corredo degli elaborati progettuali **evidenzia** in particolare **due interferenze** con le testimonianze archeologiche note: la ricognizione di superficie ha, infatti, individuato due aree **ad alto potenziale** entrambe ricadenti lungo il percorso del cavidotto. Una delle due, in particolare, corrisponde a *Masseria Muina*, un'area a rischio archeologico censita nell'ambito del PPTR vigente come UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa. (cfr. elaborato *QEL3745_RelazioneArcheologica.pdf*)

In ragione di quanto sopra esposto, **si ravvisano potenziali impatti negativi diretti sul potenziale archeologico del contesto**, in quanto gli scavi e i movimenti di terreno previsti per il progetto in esame possono compromettere la conservazione di depositi archeologici ancora presenti nel sottosuolo.

L'intervento in valutazione inserisce, infatti, un comprensorio territoriale caratterizzato da un importante patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale peraltro i dati noti da bibliografia costituiscono solo parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibile a diverse epoche storiche.

Si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti dell'art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, **la cui esecuzione è comunque sospesa** a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10.

VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: AREE IDONEE

Con riferimento al D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che **il progetto non ricade in area idonea**.

In particolare **il cavidotto aereo interferisce con l'ambito distanziale dei 500 m dal "Bosco Curtipetrizzi"** (D.M. 19.05.1971, Cellino San Marco, PAE 0011), **area di notevole interesse pubblico tutelata ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004** "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Si rammenta che nello specifico del suddetto decreto **"Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii"**.






Fig. 4 Il cavidotto interferisce per un lungo tratto con il buffer del Bosco di Curtipettrizzi - Elaborazione da GIS SS-PNRR 2023

VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: ULTERIORI CRITICITA'

È necessario sottolineare che il quadro di riferimento in merito ai criteri localizzativi si completa anche in base al Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, che all'art 2 ribadisce: "L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione"

In merito ai criteri localizzativi per il progetto, oltre alle incompatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale sopra descritte e le evidenziate criticità con il patrimonio archeologico diffuso nel contesto di area vasta SIA, **le aree di impianto e le strutture di connessione e utenza dell'impianto agrovoltaiico sono situate in prossimità di numerose masserie e contesti tutelati come UCP** identificati dal Piano nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto*, in prossimità di "Strade a valenza paesaggistica" tra gli UCP delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR, definite dall' art. 143, comma 1, e nei pressi del "Reticolo idrografico di connessione alla RER" tra gli UCP delle *Componenti idrologiche*, dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e), aree meglio identificate in precedenza nel presente atto.

CONCLUSIONI IN MERITO AGLI IMPATTI SUL PATRIMONIO CULTURALE

Per quanto espressamente descritto nei punti precedenti il progetto di impianto agrovoltaiico in esame produce impatti paesaggistici negativi e significativi sul contesto di riferimento, laddove, invece, risulta necessario tutelare gli ambiti paesaggistici soprattutto verso interventi di grande dimensione e strutturali.

Si valuta che le opere in progetto siano in contrasto con le Direttive e gli indirizzi contenuti nella Sezione C della Scheda d'Ambito paesaggistico del *La Campagna brindisina* e della corrispondente



Figura Territoriale, secondo la quale si indicano azioni di tutela dell'integrità dei contesti rurali, *“incentivando le produzioni tipiche e le cultivar storiche”* con particolare riferimento a piani e progetti *“di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici che occupano grandi superfici”*.

In particolare il progetto appare in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR che considerano *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”* (cfr. Linee guida 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile - Sezione B2.1.3).

Inoltre, il progetto nel suo complesso si connota come una presenza infrastruttura impiantistica avulsa dal contesto agricolo che contribuisce ad alterare la qualità dell'ambiente agricolo e l'identità storico-culturale in un'area già coinvolta e in parte compromessa da altri impianti, ma che conserva ancora il suo carattere identitario e storico.

L'impatto sul carattere identitario dell'area, causato dalla occupazione e sottrazione all'uso agricolo di vaste aree occupate da infrastrutture, per molti anni, modificando lo stato del terreno sottostante e le visuali paesaggistiche in modo significativo e irreversibile nel breve periodo, **provoca un significativo danno paesaggistico ambientale** in contrasto ai principi e agli obiettivi di sostenibilità per i progetti rispondenti alle politiche del PNRR, **che devono riferirsi al Principio DNSH (Do No Significant Harm)**.

L'impatto che l'intervento in valutazione avrebbe sulle invarianti strutturali dell'ambito appare rilevante e rappresenta un forte elemento detrattore del paesaggio: *impatto per l'interruzione del mosaico agricolo (...) impatto per la parcellizzazione del mosaico culturale e l'artificializzazione del contesto rurale*, oltre ad essere in palese contraddizione con le norme generali e i principi espressi per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale presente.

Di contro risulterebbe invece necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici e ambientali rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano e proteggono il territorio interessato anche dai cambiamenti climatici.

CONSIDERAZIONI IN MERITO A PRESCRIZIONI O ADEGUAMENTI PROGETTUALI

Per quanto sopra illustrato e valutato non risulta possibile prescrivere adeguamenti o differenti soluzioni progettuali all'impianto fotovoltaico in esame tali da determinare un parere favorevole, stante la localizzazione e la natura stessa dell'intervento che costituisce elemento detrattore del paesaggio in cui è proposto il suo inserimento per la sua dimensione, la sua forma e per il considerevole consumo di suolo agricolo che lo stesso intervento determina e visti gli impatti cumulativi per esso evidenziati.

Un eventuale adeguamento progettuale non può prescindere da una delocalizzazione dell'intero impianto in un'area paesaggisticamente meno di pregio, con minor incidenza di effetto cumulo e compatibile con le indicazioni normative nazionali e del PPTR della Regione Puglia.

Si evidenzia in merito quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, sui citati criteri di localizzazione che ritengono *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio”*; e si ribadisce che *“(…) La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

ULTERIORI ASPETTI DI CRITICITÀ GENERALI DELL'INTERVENTO RISPETTO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

Per quanto sopra esposto e valutato, la realizzazione del previsto impianto FER con tipologia agrovoltica, più tutte le relative opere connesse (infrastrutture di rete, cabine elettriche, sottostazione, cavidotti interrati, recinzioni, opere di mitigazione e compensazione), interessando a livello percettivo un contesto paesaggistico agricolo di valore patrimoniale, determinerebbe lo stravolgimento e il degrado del valore identitario che il territorio in esame esprime.



Si ritiene che le osservazioni del proponente in merito all'attuale stato di inutilizzo di parte dei suoli interessati dall'impianto fotovoltaico, non autorizza l'ulteriore degrado dei valori paesaggistici intrinseci al territorio interessato che ne hanno definito i caratteri nel corso dei secoli.

La realizzazione del progetto trasformerebbe il paesaggio rurale identitario in uno dalle marcate connotazioni industriali del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche del contesto, oltre che per quanto sopra esposto, anche per i seguenti motivi:

- **Tali nuove installazioni, sommandosi ai numerosi impianti già realizzati, porterebbero il territorio in esame, con le sue valenze paesaggistiche specifiche dalle sfumature anche labili, verso un paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirompenti, per estensione a scala territoriale e per natura;**
- **L'area di intervento, dallo studio presentato, non sembra essere il risultato di una ponderata valutazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei, come richiamati nel quadro normativo nazionale e regionale.**
L'analisi svolta dalla Società proponente non indaga alternative di localizzazione anche in altre regioni, non tiene conto di quanto riportato nel paragrafo B2.2.2 delle "Linee guida" del PPTR;
- **L'intervento non prevede opere di mitigazione degli impatti adeguate ai valori paesaggistici presenti e così come indicato nei criteri generali progettuali volti all'inserimento degli impianti FER nel paesaggio e sul territorio, riportati nel D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE, e nel Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR). Il layout di progetto proposto non è assumibile come progetto di paesaggio, in quanto non corrisponde a "la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologiche innovative, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico" (cfr. Parte IV – Inserimento degli impianti nel paesaggio e nel territorio – punto f) D.M. 10.09.2010).**
- **Il progetto presentato, inoltre, per la sua natura con strutture rilevanti per dimensione, pur anche con integrazione vegetazionale e agricola, non corrisponde a pieno ai criteri di integrazione riportati nelle Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici del MiTE-Dipartimento Energia, pubblicate a giugno 2022.**

Si rammenta, inoltre che il "paesaggio" non è solo un fatto "visivo": nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell'art.1 si legge: **"Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"**.

La "forma visibile" del "paesaggio" è solo una componente di quest'ultimo. **Il "territorio" diventa "paesaggio" quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e coltivazioni, ma anche in forma mentale e culturale.**

In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte viva e determinante, solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione del paesaggio positiva.

Tale dinamica non può avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica sta avvenendo in tempi brevi con l'introduzione di impianti FER di grandi dimensioni come quello del progetto in argomento propone.

Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio rurale così consistente e pervasiva in tempi così brevi come sta avvenendo in questo momento.

Si ricorda inoltre che **nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l'intero territorio interferito dal progetto** che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.lgs. 42/2004, **a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.** Tale modalità valutativa è ribadita dal D. Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale



(beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l'impatto sul contesto archeologico, valutate le criticità sopra riportate, visto in particolare il PPTR della Regione Puglia, viste le *Linee Guida* 4.4.1 (parte seconda) – *Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili - Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti*, per quanto di competenza, si ritiene che l'impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori del patrimonio culturale dell'area interessata, pertanto, **questa Soprintendenza Speciale per il PNRR** esprime il proprio

PARERE CONTRARIO

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, riguardante il Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato "13B" sito nel Comune di Brindisi (BR), della potenza nominale pari a 7,5 MW e potenza installabile pari a 10,124 MWp, con relativo collegamento alla rete di distribuzione tramite due nuovi punti di connessione derivati in antenna dalla nuova cabina primaria di Cellino San Marco (BR), anch'essa derivata in antenna dalla Nuova Stazione Elettrica 380/150 kV di Cellino San Marco (BR), proposto dalla Soc. HEPV30 S.r.l.

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

giovanni.manierielia@cultura.gov.it



IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



Rocco Rosario Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
08.01.2024 15:12:14
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT

